



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 18/23 del 07 dicembre 2023 – Disposizioni in materia di elezione del PdR e del PdC

Legge ordinaria n. 18/23 del 07 dicembre 2023, Disposizioni in materia di elezione del PdR e del PdC

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I – Elezione del Presidente della Repubblica

Art. 1

L'elezione del Presidente della Repubblica avviene con votazione dei membri del Senato, che indicano autonomamente e personalmente, e in modalità anonima, il cittadino al quale intendono attribuire la propria preferenza.

Art. 2

L'elezione è confermata quando un cittadino ottiene la maggioranza assoluta delle preferenze. Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Può essere eletto il cittadino con i seguenti requisiti, pena l'annullamento dell'esito della votazione:

- a) Essere in possesso, da almeno sessanta (60) giorni, della cittadinanza lumenarense;
- b) Aver regolarmente partecipato al censimento o aver presentato richiesta sostitutiva al Ministero degli Interni;
- c) Non aver riportato condanne ancora in essere, al momento dell'esito della votazione, per qualsivoglia reato;
- d) Non aver già svolto consecutivamente 3 mandati come Presidente della Repubblica.

Fino all'avvenuta elezione del Presidente della Repubblica il Senato procede ad oltranza con nuovi scrutini. L'elezione del Presidente della Repubblica ha la priorità su ogni altra proposta del Senato, anche se presentata prima dell'inizio delle procedure elettorali.

Art. 3

Il Presidente della Repubblica, due (2) giorni prima che scada il termine del suo mandato, convoca le elezioni per il suo successore.

In caso il Presidente della Repubblica sia dimissionario questo convoca entro ventiquattro (24) ore le elezioni per il suo successore. Quando il Presidente della Repubblica è posto in stato d'accusa, rimosso dall'incarico o per qualsiasi altro motivo decaduto o impossibilitato a

svolgere le sue funzioni un rappresentante del Consiglio di Stato convoca entro ventiquattro (24) ore le elezioni per il Presidente della Repubblica.

Titolo II – Elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 4

Il Presidente della Repubblica, tre (3) giorni prima che scada il termine del mandato del Presidente del Consiglio dei Ministri, convoca in Senato le elezioni per il suo successore. In caso il Presidente del Consiglio dei Ministri sia dimissionario, ovvero decaduto o sfiduciato dal Senato sono convocate nuove elezioni governative entro ventiquattro (24) ore dalla comunicazione pubblica delle dimissioni, della sentenza o dei risultati della votazione per la sfiducia in Senato.

Art. 5

I Senatori, entro quarantotto (48) ore dalla convocazione delle elezioni governative, possono candidarsi dandone comunicazione pubblica in Senato.

Le elezioni per il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno una durata massima di ventiquattro (24) ore.

È eletto Presidente del Consiglio dei Ministri colui che ottiene il maggior numero di voti tra tutti i candidati. Quando un solo Senatore è candidato Presidente del Consiglio dei Ministri, al momento della chiusura delle candidature, il Presidente della Repubblica ne proclama l'elezione automatica.

Art. 6

I candidati per le elezioni per la Presidenza del Consiglio dei Ministri devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti, pena il rifiuto della candidatura o l'annullamento dell'avvenuta elezione:

- a) Essere in possesso, da almeno trenta (30) giorni, della cittadinanza lumenarense;
- b) Aver regolarmente partecipato al censimento o aver presentato richiesta sostitutiva al Ministero degli Interni;
- c) Non aver riportato condanne ancora in essere, al momento della pubblicazione della candidatura, all'interdizione dei diritti politici, all'esilio o all'interdizione dei pubblici uffici;
- d) Non aver già svolto consecutivamente 2 mandati come Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni transitorie

Art. 7

Con l'entrata in vigore di questa legge la Legge n. 3/22 del 22 Gennaio 2022, con successive modificazioni, ovvero "Legge elettorale", è abrogata.